

DOCUMENTO 7

PERSONALE DELLE FONDAZIONI DI CUI ALL'ART. 26.3 DEL CONTRATTO

Art. 1 – Personale delle Fondazioni

1. Ai sensi di quanto stabilito all'art. 26.3 del Contratto, le Fondazioni si riservano la facoltà di collaborare alla prestazione dei Servizi no-core di cui all'art. 25 del Contratto medesimo mediante l'apporto diretto di proprio personale specializzato impegnato in servizi analoghi, fino ad un massimo di [22] unità. Le Fondazioni attestano che tale personale è così composto: Istituto Nazionale dei Tumori: n. 10 unità di personale tecnico, 4 unità di personale direttivo; Istituto Neurologico Besta: n. 7 unità di personale tecnico, 1 dirigente, come meglio specificato nella tabella di cui sotto.

[TABELLA DA ELABORARSI PER LA STIPULA DEL CONTRATTO DI CONCESSIONE]

Art. 2 – Norme generali

1. Il personale delle Fondazioni sarà indicato dalle stesse entro 6 (sei) mesi antecedenti l'inizio del servizio cui il personale verrà destinato.
2. Il personale messo a disposizione al Concessionario per l'esecuzione dei servizi resta giuridicamente dipendente dalle Fondazioni. La gestione di tale personale continuerà pertanto ad essere disciplinata dalla normativa e dal CCNL del personale del comparto sanità, dalla contrattazione integrativa decentrata nonché dalle norme regolamentari adottate dalle Fondazioni stesse in ordine al rapporto di lavoro del proprio personale dipendente.

Art. 3 – Comportamento del personale

1. Il personale delle Fondazioni dipenderà funzionalmente dal Concessionario e sarà tenuto ad adeguarsi al piano organizzativo da esso predisposto. Nell'organizzazione dei servizi, la turnistica del personale trasferito, oltre a rispettare la normativa del CCNL in atto e Accordi integrativi, dovrà essere coerente con quanto previsto dal D.Lgs. 8 aprile 2003 n. 66 e s.m.i..
2. Il Personale delle Fondazioni sarà coordinato dal Concessionario anche per la gestione delle ferie e delle assenze relative ai permessi nelle tipologie previste dal CCNL, di seguito indicate:
 - ferie n. 32 giorni, assicurando al dipendente che ne faccia richiesta la fruizione di almeno 15 giorni continuativi nel periodo 1 giugno – 30 settembre;
 - permessi disciplinati dal CCNL e dai contratti integrativi aziendali, nonché da specifiche normative vigenti.
3. Alle Fondazioni spetterà l'adozione di tutti i provvedimenti riguardanti il proprio personale dipendente. Il Concessionario non potrà attivare alcun procedimento disciplinare nei confronti del personale dipendente delle Fondazioni ma agli stessi dovrà essere applicato – in presenza di infrazioni disciplinari – il Regolamento vigente in Azienda oltre che la normativa nazionale in materia.

Art. 3 – Corrispettivi

1. Il costo totale, comprensivo degli oneri riflessi (inclusi TFR, oneri previdenziali e I.R.A.P. etc.), verrà quantificato su base mensile dalle Fondazioni e comunicato, all'inizio del mese successivo a quello di competenza, al Concessionario per il necessario riconoscimento in detrazione nel corrispettivo del servizio nel quale il personale viene impiegato.
2. Il pagamento del personale trasferito rimane in capo alle Fondazioni.
3. In caso di eventuali assenze a qualsiasi titolo del personale dipendente delle Fondazioni, il Concessionario dovrà eventualmente provvedere alla sostituzione con personale proprio, fermo restando il livello qualitativo dell'erogazione del servizio.
4. Di norma, non potranno essere autorizzate ore straordinarie; eventuali eccedenze orarie dovranno trovare compensazione con le modalità previste dalla contrattazione collettiva e dalla normativa aziendale.
5. In caso di dimissione o di trasferimento ad altra mansione o servizio del dipendente delle Fondazioni, il Concessionario dovrà provvedere alla sua sostituzione senza alcun onere aggiuntivo a carico della stessa.